

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

" Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 "

(G.U. 29 agosto 1977, n. 234 - S.O.)

******** - Testo aggiornat***

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori

pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

Art. 2

Attribuzione a provincie, comuni e comunità montane

Ai comuni, alle provincie, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

Settori del trasferimento e delle deleghe

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".

Art. 4

Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, *[nonchè la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,] (parole soppresse) (8)* e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali *[e con la Comunità economica europea,] (parole soppresse) (8)* alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

[Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.] (comma abrogato)

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, *[impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed] (parole soppresse) (8)* esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975.

Art. 5

Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni

Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

Art. 6

Regolamenti e direttive della Comunità economica europea

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonchè all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività

degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale.

Art. 7

Norme regionali di attuazione

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è sub-delegato alle provincie, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.